





#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ISIA N.2

#### **REGOLAMENTO CONTO TERZI**

#### **IL PRESIDENTE**

**Vista** la Legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

**Visto** il DPR 28.02.2003, n.132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statuaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21,12,1999, n. 508" che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del Presidente;

**Visto** l'art.4 dello Statuto dell'ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – di Roma che dispone che "L'ISIA di Roma, in conformità alla vigente normativa e al presente Statuto, disciplina con propri regolamenti gli aspetti organizzativi e funzionali della propria attività";

Vista la delibera n. 728 del Consiglio Accademico del 23 febbraio 2024;

Vista la delibera n.14 del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2024;

#### **DECRETA**

Di emanare il Regolamento Conto Terzi come allegato al presente decreto.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito dell'ISIA di Roma.

Roma, 20 marzo 2024

F.to II Presidente

Dott. Massimo Ricciardi







# Regolamento Conto Terzi dell'ISIA di Roma

### Premesse

L'ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - di Roma è un Istituto statale del Ministero dell'Università e della Ricerca (pubblica amministrazione fin dalla sua creazione nel 1973), inserito nel comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) ai sensi della Legge n. 508/1999.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge, l'ISIA gode di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

In attuazione della predetta Legge, è stato emanato il D.P.R. n.132/2003 (Regolamento recante criteri per l'autonomia delle Istituzioni AFAM) ed è stato adottato lo Statuto dell'ISIA di Roma (con Decreto Dirigenziale AFAM n.81 del 10/05/2004 e successive modificazioni).

### Art.1- Finalità

- 1) Il presente Regolamento disciplina le attività e le prestazioni svolte dall'ISIA di Roma per conto di committenti pubblici o privati e i relativi contributi, compensi o finanziamenti assegnati sulla base di contratti, convenzioni o specifici programmi dai suddetti Enti.
- 2) L'ISIA di Roma pone in essere tale regolamento in esecuzione a quanto previsto dall'art. 9 del CCIN - Contratto Collettivo Integrativo Nazionale AFAM 2021-2024 e del suo Statuto. Sempre ai sensi delle precitate normative può sottoscrivere Accordi a titolo oneroso di durata mensile, annuale o pluriennale con enti pubblici e privati al fine di realizzare proficui scambi di natura culturale, didattico-artistica, progettuali, di produzione accademica, di ricerca e di servizio.







# Art. 2 - Tipologia di prestazioni

- 1) Possono essere oggetto di attività in conto terzi:
  - A. <u>prestazioni di ricerca</u> definite come quelle attività in cui le finalità prevalenti sono a carattere innovativo a livello teorico o applicativo, nel metodo o nel merito, in campo didattico, scientifico, tecnologico, e tecnico;
  - B. <u>prestazioni di formazione e didattica</u> definite come corsi e attività seminariali di qualificazione professionale e di aggiornamento su richiesta di esterni o dell'Istituto e svolti in collaborazione con enti pubblici e privati. Tali prestazioni non devono assumere carattere concorrenziale rispetto alle attività didattiche istituzionali né possono configurarsi in modo tale da nuocere all'immagine dell'Istituto;
  - C. <u>prestazioni di servizi</u> definite come attività di indirizzo, di ricerca, progetti e prestazioni laboratoriali, certificazioni tecniche, produzione accademica, sviluppo di progetti e creatività.

## Art. 3 - Stipula della convenzione

- Per l'esecuzione delle prestazioni è necessaria la stipula di apposite convenzioni tra l'Istituto e Istituzioni pubbliche, enti pubblici o privati, aziende e consorzi controparte la cui regolamentazione è espressa nelle singole convenzioni. La stipula delle convenzioni è, comunque, subordinata alla previsione di un risultato economico positivo nella misura non inferiore al 10%;
- 2) La stesura della Convenzione, secondo quanto stabilito dalla Direzione, e dagli atti di programmazione anche contabile relativi ad eventi oggetto della Convenzione stessa, sono a cura del Responsabile della Ricerca e della Direzione Amministrativa la quale fornirà anche il necessario supporto tecnico.
- 3) Le convenzioni dovranno contenere almeno:
  - Indicazione delle parti stipulanti e loro rappresentanti legali;
  - Oggetto della prestazione;
  - Corrispettivo complessivo, di dettaglio e tempistiche dei relativi pagamenti;
  - Tempistiche per lo svolgimento dell'attività;







 Delibera del Consiglio Accademico e di Amministrazione riguardo all'approvazione della convenzione stessa o in caso di urgenza delega al Direttore per la sottoscrizione.

## Art. 4 - Organizzazione interna della convenzione

- Con atto interno separato devono essere previsti programmi e progetti con relativa quantificazione di proventi e di conseguenti costi, i quali discendono dalla concreta attuazione della Convenzione sottoscritta e concordata fra le parti interessate;
- 2) I progetti sono corredati da:
  - Indicazione del responsabile della ricerca (Project manager);
  - Piano finanziario con la suddivisione degli introiti;
  - Piano delle attività e tempistiche;
  - Tabella relativa all'elenco delle figure coinvolte ed eventuale compenso per:
    - Responsabile della ricerca (Project manager);
    - Docenti (coinvolti oltre l'orario di servizio);
    - Eventuali tutor;
    - Eventuali studenti (borse di studio);
    - Eventuale personale tecnico amministrativo (coinvolto oltre l'orario di servizio);
    - Eventuali esperti esterni con specifiche competenze non presenti in ISIA.
- 3) Gli incarichi sono assegnati dal Direttore, sulla base della delibera del Consiglio Accademico e delle normative vigenti, tenendo conto i criteri indicati dal presente regolamento che fanno riferimento all'entità e qualità delle prestazioni da svolgere e del livello di responsabilità.
- 4) L'elenco dei partecipanti e il piano finanziario possono essere modificati dal Direttore, in accordo con il committente nel rispetto delle regole di ogni singolo progetto, in base alle eventuali mutate esigenze nell'esecuzione della prestazione.
- 5) La responsabilità delle attività è affidata alla Direttore dell'Istituto. La responsabilità amministrativa e di coordinamento delle attività amministrative è affidata al personale tecnico amministrativo non inferiore all'Area EP.
- 6) Nel caso in cui parte dell'attività non possa essere svolta dal personale dell'Istituto, la struttura può fare ricorso a soggetti esterni, ricorrendo alla stipula di appositi contratti.







# Art. 5 - Spese e fondo d'Istituto

- 1) Per la determinazione del corrispettivo introitato dall'ISIA di Roma si deve tener conto delle seguenti tipologie di costi nei singoli accordi e convenzioni:
  - Spese generali della struttura (Istituto) anche di affitto di ulteriori spazi;
  - Spese per consumi di diretta imputazione;
  - Spese per il personale docente interno e personale tecnico amministrativo;
  - Spese per tutor;
  - Spese per studenti (borse di studio);
  - Spese per collaboratori esterni;
  - Spese per acquisto di materiali, software, strumentazione, etc. utili alla buona realizzazione della convenzione stipulata.

Tali voci devono rientrare nella misura massima del 90% del finanziamento pervenuto.

- 2) Le somme da destinare al bilancio dell'Istituto sono nella misura del 10% del finanziamento pervenuto. L'Amministrazione nella richiesta per la quantificazione del finanziamento è obbligata a tener conto delle voci sopra elencate e di tutti gli oneri a carico.
- 3) Per gli studenti, in alternativa alle borse di studio, è possibile conferire crediti per l'attività svolta nelle modalità deliberate dal Consiglio Accademico.

### Art.6 - Strutture e personale coinvolti

- Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte dalle strutture dell'Istituto. Le attività possono essere svolte dal personale Docente, Tutor, Assistenti-tecnici di laboratorio, EP, Assistenti Amministrativi e Coadiutori, in servizio nell'Istituto che hanno le specifiche competenze richieste dalla tipologia di prestazione.
- 2) Per ogni tipologia di attività per conto terzi è previsto almeno un docente Responsabile esperto (project manager) dell'attività professionale o didattica, di ricerca e produzione, e di un responsabile EP per la parte gestionale e contabile del finanziamento.
- Le suddette figure sono responsabili e garanti del perseguimento degli obiettivi e/o delle finalità oggetto del contratto, della convenzione o







stanziamento, nonché della gestione amministrativa contabile del finanziamento e del coordinamento del personale coinvolto nell'esecuzione del contratto.

- 4) Per il personale tecnico-amministrativo se tali prestazioni vengono eseguite al di fuori dell'orario di servizio e/o secondo modalità atte a garantire, comunque, il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali possono prevedere un compenso.
- 5) Il personale di ISIA che è stato fautore del contatto per la sottoscrizione dell'attività in conto terzi avrà riconosciuta una quota del 5% sul totale della somma introitata se superiore a euro 10.000,00.

# Art.7 - Determinazione dei compensi al personale

- 1) La remunerazione effettiva del personale non può eccedere l'ammontare del finanziamento al netto di tutti i costi sostenuti e degli oneri a carico della Pubblica Amministrazione.
- 2) L'entità dell'impegno per le attività previste dal presente Regolamento, attribuibile al personale è definita dal Consiglio Accademico, sentito il Responsabile della ricerca (project manager), in relazione alle categorie sotto elencate:
  - il livello di responsabilità circa gli esiti delle attività;
  - il tempo dedicato allo svolgimento della prestazione;
  - la tipologia dei compiti attribuiti;
  - la categoria professionale di appartenenza.
- 3) Per la determinazione dell'importo dei compensi, tenendo conto di parametri generali come base di valutazione quelli utilizzati per le ore di didattica aggiuntiva di euro 88,12 lordo dipendente, saranno decisi i relativi compensi per le attività svolte del personale coinvolto con Delibera del Consiglio Accademico e verificata la compatibilità dei costi dal Consiglio d'Amministrazione.
- 4) Il C.d.A si riserva di pronunciarsi in merito ad eventuali divergenze interpretative di fattispecie che dovessero riguardare l'ammontare dei compensi o le modalità delle prestazioni oggetto dell'attività per conto terzi.







# Art.8 - Liquidazione dei compensi

- 1) Per ciascuna convenzione, contratto o stanziamento le prestazioni effettuate dovranno essere certificate dalla Direzione previa presentazione di un'apposita documentazione da parte del personale coinvolto. Per il personale docente e tecnico-amministrativo il Direttore certificherà l'effettiva partecipazione al progetto fuori l'orario di servizio.
- 2) Non si possono erogare compensi accessori al personale fino a quando non è stata completata e, ove previsto, rendicontata l'attività oggetto del progetto. In caso di previsione di fasi di sviluppo delle attività, non si possono erogare i relativi accessori fintanto che le stesse non siano definitivamente concluse e non siano stati introitati i relativi finanziamenti. Tale norma è derogabile solo ed esclusivamente nei casi in cui la normativa dell'ente finanziatore imponga in modo tassativo regole diverse attraverso un decreto d'urgenza del Presidente sentito il Direttore.

### Art.9 - Dematerializzazione

1) La convenzione, così redatta, deve essere stilata, firmata e conservata ai sensi della normativa sulla dematerializzazione degli atti amministrativi.

# Art. 10 - Fini pubblicitari

L'utilizzo del nome o del marchio dell'Istituto da parte di terzi contraenti è
condizione essenziale per la stipula della convenzione comunque
compatibile con la tutela dell'immagine dell'Istituto ed eventuali esclusioni
devono essere oggetto di motivati accordi specifici approvati dal Consiglio
di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico.

## Art.11 - Entrata in vigore

- 1) Il Regolamento conto terzi approvato con delibera n. 317 del 25/02/2015 viene abrogato;
- 2) Il presente regolamento sostituisce in tutte le sue parti il precedente ed entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.







### Art.12 -

1) La materia di cui al presente Regolamento rientra nelle verifiche previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dai Revisori dei conti al fine di garantire la piena compatibilità delle attività svolte in relazione ai compiti istituzionali dei soggetti interessati e al fine di tutelare la consistenza finanziaria patrimoniale dell'Istituto. La documentazione contrattuale viene conservata presso la struttura amministrativa che è responsabile della conservazione.